



Capitolato Speciale Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di Dispositivi Medici per Aritmologia destinati alla SC Cardiologia – Sala Pacemaker – del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu", per la durata di un anno con opzione di rinnovo per un anno. Codici CIG vari.

Art. 1 Oggetto e importo del contratto.

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di Dispositivi Medici per Aritmologia destinati alla SC Cardiologia – Sala Pacemaker – del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu" per la durata di un anno con opzione di rinnovo per un anno.

L'importo annuo a base d'asta, riferito ad ogni singolo Lotto, è il seguente:

Lotto	Importo annuale imponibile a base d'asta
1	€ 119.960,00
2	€ 197.970,00
3	€ 51.980,00

per un importo complessivo annuo pari a € 369.910,00=Iva esclusa.

La spesa complessiva, comprensiva dell'opzione di rinnovo per un anno, è stimata in € 739.820,00=Iva esclusa.

I quantitativi richiesti potranno variare in relazione alle esigenze operative; pertanto, non costituiscono certezza dell'entità della somministrazione; il fornitore dovrà somministrare le quantità che saranno necessarie alle effettive necessità produttive, nei limiti della normativa vigente.

Gli Operatori Economici si impegnano a fornire tutto quanto necessario al funzionamento di quanto proposto anche se non palesemente menzionato nell'offerta;

Questa Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni equivalenti a quelli della presente procedura a condizioni migliorative in termini di parametri quali – quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (SpendingReview).

Art. 2 Durata del contratto.

La durata del contratto è stabilita in 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare la fornitura per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario, dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo unitario di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un'estensione del servizio ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario, dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo unitario di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un'estensione del servizio ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e lett. c) e comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un'estensione o una riduzione della fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 e 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice FOI.

Art. 3 Caratteristiche generali dei prodotti e confezionamento.

Tutti i prodotti forniti alla Azienda devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme della F.U. vigente e nell'offerta economica devono essere specificati il numero di repertorio e CND del prodotto offerto.

Se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, il periodo di validità residua della merce non può essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a scadenza, se non diversamente concordato con il Responsabile del Servizio Farmacia.

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per loro uso razionale ed il compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni.

Tutte le indicazioni ed istruzioni per l'uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana; la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.

Per i prodotti soggetti a scadenza la ditta deve impegnarsi alla sostituzione od all'accredito del relativo importo purché i prodotti stessi vengano restituiti dall'Azienda in confezione intatta entro tre mesi dalla validità.

Qualora, nel corso della fornitura, venisse immesso nel mercato dalla stessa ditta fornitrice un prodotto inequivocabilmente superiore dal punto di vista tecnico - qualitativo a quello in uso, la ditta s'impegna a fornire il nuovo prodotto allo stesso prezzo di quello aggiudicato.

Le confezioni dovranno riportare in lingua italiana:

- Tipo di materiale contenuto (descrizione e codice articolo);
- Lotto e data di scadenza;

Per i prodotti sterili la dicitura "Sterile" "Monouso" ben evidenziata o presenza del simbolo;

- La ragione sociale e l'indirizzo del produttore e dell'eventuale distributore;
- Il marchio CE;
- Le istruzioni per l'uso in lingua italiana.

Art. 4 Caratteristiche minime a pena di esclusione.

Di seguito vengono specificate e descritte le caratteristiche tecniche minime e la configurazione minima stabilite per l'apparecchiatura oggetto della fornitura. Per caratteristiche tecniche e configurazione minima si intendono le caratteristiche tecniche e la configurazione di base, minime ed essenziali, che dovranno essere possedute necessariamente dal prodotto offerto dai concorrenti, a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla procedura.

L'apparecchiatura deve essere appropriata all'utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornata con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche-prestazionali minime, a pena di esclusione, del bene richiesto dalla Stazione Appaltante.

Qualora la descrizione di queste caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio od un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione "o equivalente". L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuta a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa

scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione successivamente descritti. Il Concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

REQUISITI DI CONFORMITÀ:

L'attrezzatura fornita, a pena di risoluzione del contratto, dovrà essere nuova di fabbrica e dovrà possedere la marcatura e certificazione CE relativa all'applicazione del regolamento MDR 2017/745 o IVR 2017/746 se del caso (o comunque in ottemperanza al periodo transitorio previsto dalle stesse). Il Fornitore dovrà garantire la conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i prodotti stessi nonché i componenti delle apparecchiature e le modalità di impiego delle stesse ai fini della sicurezza degli utilizzatori. In particolare, l'apparecchiatura (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovrà rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti requisiti di conformità:

- Regolamento Unico Dispositivi Medici MDR 2017/745 (IVDR 2017/746 se del caso). Tale conformità deve essere comunque coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio alla sua applicazione.
- CEI EN60601-1(CEI 62-5) "Norme generali per la sicurezza. Parte I" (CEI EN 61010-2-101);
- EN 60601-1-1 (CEI 62-51) "Norme generali per la sicurezza: norma collaterale: Prescrizione di sicurezza per i sistemi elettromedicali;
- Norma CEI EN 60529 "Grado di protezione degli involucri";
- Conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo.

Tutti i beni forniti dovranno essere corredati dal manuale d'uso previsto dalla normativa vigente in lingua italiana, in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto digitale. L'operatore economico deve garantire la fornitura, non temporanea ma in via definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all'accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all'esecuzione delle manutenzioni di primo livello e delle modifiche delle impostazioni di base, ecc.

Il Fornitore dovrà effettuare l'installazione dei beni e verificarne la conformità, la rispondenza alle schede di sicurezza dei beni, e il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.lgs. 81/08.

La configurazione e le **caratteristiche tecnico –funzionali, MINIME RICHIESTE**, pena esclusione, sono le seguenti:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUALI RICHIESTE
1	CATETERE PER ECOGRAFIA INTRACARDIACA. Il catetere ecografico dovrà avere il cavo di connessione sterile ed integrato. Orientabile in almeno due direzioni. Range di frequenza del trasduttore da 3 MHz a 10 MHz. Angolo massimo di visualizzazione di 90°. Ecocardiografo con monitor in comodato d'uso non inferiore a 21", carrellato e con disponibilità di due tipologie di sonde ecografiche transcutanee, di cui una cardiaca ed una lineare. Inoltre, dovrà essere fornito dei software adeguati e aggiornati all'ultima versione disponibile, per l'impiego delle sonde fornite e della sonda intracardiaca fornita.	40
2	KIT PROCEDURALE PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE. Catetere a pallone con spline superficiali per l'erogazione di energia a campo pulsato; Introduttore orientabile per un più sicuro e preciso movimento in atrio sinistro; Guida idrofilica rigida non inferiore a 85 cm per ablatore over the wire. Il kit procedurale dovrà essere costituito da un catetere ablatore e tutto il materiale consumabile necessario per il corretto uso. Generatore di energia a campo pulsato in comodato d'uso.	30
3	ELETTROCATETERE PER ABLAZIONE CARDIACA CON DUPLICE TIPOLOGIA DI ENERGIA. Catetere con possibilità di erogazione di radiofrequenza (RF) ed energia a campo pulsato (PFA). Generatore di radiofrequenza, il generatore a campo pulsato e la pompa di irrigazione, e fornitura di tutto il necessario materiale di consumo.	20

Le quantità indicate, relative a ciascun prodotto, devono ritenersi meramente indicative e non tassative, e pertanto saranno suscettibili di variazione, in aumento o in diminuzione, in funzione di autorizzazioni future e/o delle esigenze cliniche. La Ditta aggiudicataria avrà pertanto l'obbligo di somministrare gli articoli nelle quantità specificamente richieste dall'ARNAS "G. Brotzu", senza

sollevare eccezione alcuna al riguardo, nel minor tempo possibile e alle medesime condizioni economiche contrattuali pattuite, impegnandosi a emettere fattura per qualsiasi importo.

Art. 5 Campionatura.

Successivamente alla ricezione delle offerte e all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, a discrezione della Commissione giudicatrice, al fine della valutazione, potrà essere richiesto, l'eventuale presentazione di idonea campionatura dei dispositivi medici offerti.

La campionatura dovrà essere trasmessa, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, di idonea campionatura, in numero non inferiore a n. 1 pezzo per ogni singolo dispositivo offerto dall'Operatore Economico partecipante, ad integrazione delle schede tecniche presentate nelle offerte di gara e dell'eventuale prova visione/demo dei sistemi.

Art. 6 Servizi connessi alla fornitura.

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione della Fornitura dell'apparecchiatura.

L'aggiudicatario della gara risulterà, pertanto, obbligato ad eseguire anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, unitamente alla fornitura dell'apparecchiatura richiesta, il tutto per il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

Art. 7 Consegna ed installazione. Termini.

La consegna e l'installazione dell'apparecchiatura oggetto della presente fornitura, in modo che la stessa sia funzionale e possa essere collaudata, dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine di fornitura. Decorso tali termini si procederà al calcolo delle penali come da apposito articolo del presente Capitolato, alla eventuale risoluzione del contratto e allo scorrimento della graduatoria di merito finale. I beni dovranno essere consegnati con i relativi documenti di trasporto.

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei prodotti.

L'imballo che a giudizio del personale dell'Arnas presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione sarà rifiutato e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, compreso quello, se necessario, che verrà effettuato per consegne urgenti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti alla qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

Si precisa, inoltre, che il prodotto fornito deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione/ installazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

Il materiale consumabile dovrà essere consegnato, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dal Responsabile della SC Farmacia.

Ogni consegna deve quindi essere preventivamente concordata con la suddetta SC Farmacia, con esclusione di consegna in unica soluzione a discrezione dell'aggiudicatario.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati.

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione.

In caso d'urgenza, la ditta dovrà provvedere alla consegna immediatamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo.

Di regola, salvo diversa indicazione, la consegna dovrà essere effettuata presso:

ARNAS "G. Brotzu" P.O. San Michele

Magazzino SC Farmacia

Piazzale A. Ricchi, 1 – 09134 Cagliari (Italia)

Dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 8.00 alle ore 12.00

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino con i relativi documenti di trasporto.

Qualora il fornitore provveda alla consegna dei prodotti mediante pallet, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Pallet EURONORM da 1200 x 800 mm assolutamente integro;**

- Integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- Altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 120;
- Peso complessivo non superiore ai 750 kg;

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei prodotti.

I colli contenuti in ciascun pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata del contratto. Si richiede di stoccare i prodotti con lo stesso codice nello stesso pallet. Imballo e confezione devono essere a perdere.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'ARNAS presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegne urgenti.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

Si precisa, inoltre, che il prodotto fornito deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione/installazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale con contestuale incameramento della cauzione.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'ARNAS li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del presente Capitolato speciale.

Non si dà luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 8 Manutenzione e Servizio di Assistenza Tecnica.

Il Fornitore, a partire dalla data del collaudo positivo, e per l'intera durata contrattuale, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full-risk sull'apparecchiatura e sugli eventuali dispositivi opzionali.

Se durante il periodo contrattuale si dovessero rilevare gravi difetti costruttivi, funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il fornitore sarebbe tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk nel corso del periodo contrattuale è incluso nel prezzo di acquisto dell'apparecchiatura e dei dispositivi opzionali.

L'assistenza full-risk durante il periodo contrattuale verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- Manutenzione preventiva:

La manutenzione preventiva comprende la procedura periodica di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione dell'apparecchiatura risultante non conforme, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato e comunque dovranno essere previste almeno n.1 **visite manutentive/anno**.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali); si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà rilasciata una copia del rapporto d'intervento, da consegnare ad ARNAS, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, all'indicazione di inizio e fine attività di manutenzione e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

- Manutenzione correttiva:

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di Sicurezza Elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero di interventi su chiamata illimitati;
- Tempo di intervento: 48 ore solari dal momento della ricezione della richiesta di intervento comunicata dagli operatori della stazione appaltante al servizio di assistenza del Fornitore;
- Tempo di ripristino delle funzionalità senza parti di ricambio: entro 3 giorni solari e consecutive dal momento dell'intervento;
- Tempo di ripristino delle funzionalità con parti di ricambio: entro 5 giorni dal momento dell'intervento.

I tempi di ripristino potranno essere prolungati dal fornitore in caso di consegna di un'apparecchiatura sostitutiva (muletto).

L'aggiudicatario e l'ARNAS dovranno concordare le modalità di contatto e di richiesta di assistenza tecnica al fine di individuare inequivocabilmente il giorno e l'ora di segnalazione del guasto da cui far partire il tempo di fermo macchina e il conteggio per l'applicazione delle eventuali penali.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione dovrà essere redatto un apposito rapporto tecnico che di minima dovrà contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- Identificativo della richiesta di intervento della chiamata;

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE

tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele

P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

- La data e ora di inizio e fine intervento;
- Il numero di matricola dell'apparecchiatura;
- Il problema riscontrato;
- Le indicazioni delle operazioni effettuate;
- I pezzi di ricambio eventualmente sostituiti.

Il rapporto tecnico in questione dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento, da un referente del reparto e inviato al reparto stesso e al Servizio Tecnologie Sanitarie dell'ARNAS Brotzu.

Durante il periodo contrattuale tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, ecc., sono da intendersi a carico del Fornitore.

Art. 9 Collaudo.

Entro 5 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna ed installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, le apparecchiature fornite dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposte alle operazioni di collaudo, che verranno eseguite dall'aggiudicatario in contraddittorio con i tecnici indicati ed incaricati dall'Amministrazione, in una data all'uopo concordata con tali incaricati.

Per l'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall'Amministrazione, la Stazione Appaltante concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento delle relative operazioni.

Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i dispositivi accessori ed i software installati e verranno eseguite nel rispetto delle indicazioni riportate nelle Direttive e/o Regolamenti applicabili sulla base di quanto previsto per il periodo di transitorio, e alle Guide CEI Applicabili:

- ☐ CEI EN 60601-1-1 "Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali"
- ☐ CEI EN 62353 "Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali".

Tali operazioni consisteranno, a mero titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- ☐ Verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante e quanto installato dal Fornitore;

- ☐ Accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, ivi compresi gli eventuali software;
- ☐ Verifica della conformità dei requisiti tecnici delle apparecchiature rispetto ai requisiti e caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, ai requisiti minimi richiesti nel presente Capitolato speciale ed ai requisiti dichiarati e rilevati nell'offerta tecnica formulata in gara;
- ☐ Accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per tale apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia hardware che software, mediante dimostrazioni effettuate dai tecnici del Fornitore;
- ☐ Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione della Stazione Appaltante potranno essere eseguite da tecnici di sua fiducia o, in alternativa, dall'aggiudicatario per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti.
- ☐ verifica della conformità dei requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta. Verranno quindi eseguiti, se richiesti dalla Stazione Appaltante, da parte della ditta aggiudicataria i test secondo gli standard nazionali/internazionali per valutarne almeno l'equivalenza rispetto a quanto dichiarato in documentazione tecnica;
- ☐ verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge inerenti alla tipologia di apparecchiatura oggetto della fornitura;
- ☐ presenza del manuale d'uso in lingua italiana.

L'aggiudicatario dovrà produrre in sede di collaudo:

- ☐ La certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alla direttiva CE o MDR di riferimento secondo le disposizioni previste per il periodo transitorio e alle vigenti norme di sicurezza CEI;
- ☐ La CND e il Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici.

Il fornitore aggiudicatario dovrà procurare, con oneri integralmente a proprio carico, gli eventuali dispositivi, attrezzature e oggetti test che dovessero risultare necessari ai fini delle operazioni di collaudo e dell'esecuzione delle VSE. Tutte le prescrizioni e operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo come da relativo verbale di collaudo.

Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo delle apparecchiature debbono concludersi entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante. Si ribadisce che tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo, queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione.

Se le apparecchiature non dovessero superare il collaudo o risultino non conformi a quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature, nonché a provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste in contratto.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse.

Art. 10 Formazione del Personale.

L'aggiudicatario dovrà erogare esaustivi ed approfonditi **corsi di formazione**, effettuati da personale competente:

a All'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali, oltre a quanto previsto in fase di collaudo per il **personale sanitario** da erogarsi prima della conclusione dell'iter collaudo, salvo diversi accordi. Il corso, svolto attraverso attività di affiancamento, dovrà chiarire i seguenti punti:

- Uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi (compresi i software) in ogni loro funzione;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti e delle problematiche più frequenti;
- Gestione operativa quotidiana.

Dovrà essere rilasciato, a cura della ditta aggiudicataria, un documento attestante l'avvenuta formazione contenente l'elenco del personale formato, firmato dalla ditta aggiudicataria nella persona dello specialista di settore che ha eseguito il corso.

I contenuti e le modalità di erogazione dei corsi dovranno essere descritti in offerta tecnica attraverso la redazione di un Piano Formativo che dovrà contenere almeno:

- argomenti trattati
- numero di ore previste per assicurare la formazione iniziale all'uso
- numero massimo di partecipanti ad ogni sessione
- modalità di valutazione dell'esito della sessione formativa.

Resta inteso che il piano di formazione dovrà essere flessibile in modo da venire incontro alle esigenze del reparto.

Durante la fase di collaudo, deve essere data indicazione sulla modalità di comunicazione (orari, mail e numero di telefono) con il servizio preposto alla gestione delle richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti nel presente Capitolato e con le esigenze di utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di istruzione del personale saranno da considerarsi a totale carico del Fornitore. Sono del pari da considerarsi a carico del Fornitore le ulteriori attività di istruzione che si dovessero rendere eventualmente necessarie a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk", con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale.

Art. 11 Controllo fornitura.

Al ricevimento della merce presso i Magazzini Aziendali, il funzionario incaricato dell'Azienda, effettua il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta.

La quantità è esclusivamente quella accertata al momento della consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto/apparecchiatura.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Art. 12 Aggiornamento tecnologico.

Qualora, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi sistemi e/o nuovi dispositivi medici, analoghi a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la ditta aggiudicataria è tenuta obbligatoriamente ad informare l'ARNAS "G. Brotzu", la quale si riserva la richiesta di sostituzione, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara. Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall'ARNAS "G. Brotzu", l'Operatore Economico dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento gratuito e quanto necessario per il corretto utilizzo.

Art. 13 Soggetti ammessi alla procedura e loro requisiti.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- I consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

Condizioni e requisiti generali.

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui agli articoli n. 94 e n. 95 del D. Lgs. n. 36/2023, così come riportate nel DGUE;

Requisiti di idoneità professionale.

I requisiti previsti dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto della presente procedura, così come riportati nel DGUE;

Dichiarazione attestante la capacità economica e finanziaria.

L'Operatore Economico deve allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa, di avere realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato globale complessivamente pari al valore annuo del lotto per il quale si intende presentare offerta, come di seguito indicato:

Lotto	Capacità economica e finanziaria
1	€ 119.960,00
2	€ 197.970,00
3	€ 51.980,00

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.

I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo sono disciplinati dagli art. 67 e 68 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 e del comma 2 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, si precisa che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Art. 14 Avvalimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento;

Il concorrente allega nella Busta di Qualifica il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

COMPROVA REQUISITI

N.B.: La verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023 avverrà tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022).

Art. 15 Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione.

ARNAS "G. Brotzu", Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari, C.F./P. Iva 02315520920. Tel. 070/539863, PEC serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE

tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele

P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

La documentazione a base di gara è costituita da:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Allegato A;

Allegato B;

Allegato C;

Allegato D;

Allegato Accreditamento Impresa;

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato entro le ore **12.00** del giorno **01.09.2026**.

Le richieste di chiarimenti sulla presente procedura – formulate esclusivamente in lingua italiana – dovranno essere effettuate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite.

Art. 16 Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno trasmettere l'offerta mediante piattaforma telematica SardegnaCAT, a pena di esclusione, entro le ore **12:00** del giorno **21.09.2026**.

Dovranno essere forniti i seguenti documenti suddivisi nelle seguenti tre buste:

Busta di qualifica (contenente la documentazione amministrativa);

Busta tecnica (contenente l'offerta tecnico/qualitativa);

Busta economica (contenente l'offerta economica);

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SardegnaCat offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;

La Piattaforma SardegnaCat consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, SardegnaCat la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Nota Bene:

la busta di qualifica e la busta tecnica, a pena di esclusione, non devono contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell'Offerta economica.

Nella sezione denominata "**Busta di Qualifica**" dovranno essere allegati i sottoelencati documenti:

Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, contenente la dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle

situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D. Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D. Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self – cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self – cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Self – cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente;

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione all'ARNAS "G. Brotzu".

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self – cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nel DGUE per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D. Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente deve dichiarare:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono firmati dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione in caso di avalimento.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L'impresa ausiliaria deve registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE).

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. La dichiarazione di avvalimento;
2. Il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Clausola pari opportunità di genere. L'operatore economico concorrente dovrà allegare un progetto atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola pari opportunità di genere. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione delle clausole, che costituiscono manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni di tale progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa Amministrazione durante l'esecuzione del contratto.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 (**le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti**), producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>); attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all'originale.

Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si impegnano, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alle Aziende utilizzatrici una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, qualora *l'aggiudicatario non riesca ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione femminile ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.lgs. 36/2023* dovrà impegnarsi ad assicurare una quota quanto più prossima - anche *inferiore al 30 per cento* - **ai sensi del comma 7 dell'art. 1 cit.** Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota

deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 99 del d. lgs. 36/2023. Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di natura tecnico – professionale ed economico – finanziaria, comprovabili mediante la citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>;

Allegato Patto d'integrità: I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità. Con la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 2/16 del 15 gennaio 2025 e i relativi "Allegato 1" e "Allegato 2", sono stati approvati i nuovi "Patti di integrità" che rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare il coinvolgimento degli operatori economici nel sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, stabilendo l'obbligo reciproco che si instaura tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori stessi di improntare i propri comportamenti ad una corretta gestione del rischio, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. A tal fine la richiamata deliberazione della Giunta (in continuità con la precedente D.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015) dispone che i Patti d'integrità sono da adottarsi non solo in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici del sistema Regione ma anche da parte delle amministrazioni del Sistema dell'amministrazione territoriale e locale della Sardegna relativamente alle procedure per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi finanziate o comunque avviate a valere, anche parzialmente, su fondi trasferiti dagli enti del sistema Regione (ciascuna struttura del Sistema Regione, all'atto del trasferimento di fondi effettuato a favore delle amministrazioni territoriali e locali della Sardegna, comunque denominate, ha l'onere di subordinare il trasferimento stesso all'impegno da parte delle predette Istituzioni all'adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità nelle procedure correlate) e in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici degli enti del Servizio sanitario regionale.

Consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale. Ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno trasmettere alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Modello scheda dati per comunicazione antimafia;

Cauzione provvisoria: L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo netto del lotto a cui si partecipa e precisamente di importo pari a quanto di seguito indicato:

Lotto	Cauzione provvisoria
1	€ 2.399,20
2	€ 3.959,40
3	€ 1.039,60

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari

Codice IBAN: IT46C0101504800000070188763

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D. Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Contributo ANAC: I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 e inseriscono nella busta di qualifica, la ricevuta o lo scontrino relativi al versamento del contributo stesso.

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;

- il codice CIG che identifica la procedura;

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Codice Cig	Contributo ANAC
1	BC7BE24BF1	Non dovuto
2	BC7BE25CC4	€ 18,00
3	BC7BE26D97	Non dovuto

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

“Busta Tecnica” – Offerta tecnico/qualitativa.

Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare nella Busta Tecnica, seguendo fedelmente le relative indicazioni del presente Capitolato, la propria offerta tecnico/qualitativa.

La ditta offerente, al fine della valutazione, dovrà presentare:

- Relazione tecnica dettagliata con la descrizione e specifiche tecniche relative ai dispositivi richiesti;
- Scheda tecnica dettagliata di ciascun dispositivo offerto, comprensiva del numero di Registrazione CND, Codice Repertorio Dispositivi Medici (RDM), il codice attribuito dal fabbricante al prodotto (REF), in lingua italiana da cui si evinca chiaramente il rispetto delle specifiche minime richieste e corredata di una documentazione illustrativa che sia in grado di illustrare le caratteristiche tecniche e di sicurezza, la stabilità, durata, modalità e condizioni ottimali di conservazione;

- Elenco completo di tutte le pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione;
- Dichiarazione di conformità alle normative vigenti in termini di dispositivi medici, relativa alla marcatura CE, in conformità alla classe di rischio prevista;
- Descrizione dell'assistenza tecnica, come da parametri di valutazione;

L'offerta tecnica:

Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;

Costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto.

Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente;

Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione digitale del legale rappresentante del concorrente o di suo procuratore.

Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso l'RTI (o il consorzio) non sia già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni e le documentazioni richieste, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

NOTA BENE: L'offerta tecnico/qualitativa, a pena di esclusione, non deve contenere alcun riferimento relativo a costi e/o prezzi dell'Offerta economica.

“Busta economica” – Offerta economica.

Per ogni singolo lotto, gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente indicare il ribasso complessivo sull'importo annuale a base d'asta.

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo annuale a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Nota Bene:

Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta digitalmente anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Resta inteso che:

L'offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

L'offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.

La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.

Si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

Tutti gli importi dell'offerta economica dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà considerato valido l'importo più favorevole per l'ARNAS "G. Brotzu".

In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.

L'ARNAS "G. Brotzu" si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite dall'ARNAS "G. Brotzu".

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'ARNAS "G. Brotzu" non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Decreto legislativo n. 36/2023, l'ARNAS "G. Brotzu", qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto e si intendono per merce franco magazzino Cespiti e Farmacia e comprensivi del costo del trasporto e dell'imballaggio che dovrà essere curato in modo da garantire la merce/attrezzature/apparecchiature da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, salvo il verificarsi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a) e dall'art. n. 60 del D. Lgs n. 36/2023. Le condizioni di aggiudicazione vincoleranno la Ditta per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica l'Operatore Economico deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 17 Criteri di aggiudicazione dell'Appalto.

L'aggiudicazione verrà effettuata a singolo Lotto completo ai sensi dell'art. n. 108, comma 2 e comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1) Qualità e valore tecnico = Max Punti 70 – Min. 0 Punti.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. In particolare, il punteggio tecnico sarà dato dalla somma di punteggi che possono essere:

Discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Quantitativi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

LOTTO	CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO DI PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	CATETERE PER ECOGRAFIA INTRACARDIACA	Facile manovrabilità e resistenza alla torsione;	Discrezionale	25
		Approvato sia per uso pediatrico che per adulti;	Tabellare (Si/No)	25

SC ABSE**SSR SARDEGNA**

		Corpo del catetere composto da blocchi di poliammide e segmenti di polietere;	Tabellare (Si/No)	10
		Possibilità di interfaccia con sistema di mappaggio non fluoroscopico	Tabellare (Si/No)	4
		Confezionamento: facilità di apertura, presenza di peel open nel confezionamento primario, chiarezza informazioni presenti in etichetta.	Discrezionale	5
		Certificazione parità di genere ai sensi dell'art. 46 bis del D. Lgs. n. 198/06. In caso di RTI il certificato deve essere prodotto da ogni Operatore Economico nell'ambito dell'RTI	Tabellare (Si/No)	1
		TOTALE		70

LOTTO	CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO DI PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
2	KIT PROCEDURALE PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE	Catetere ablatore con manipolo con sistema a bilanciere, bidirezionale asimmetrica, e sistema di blocco rotazionale;	Tabellare (Si/No)	10
		Disponibilità, mediante il medesimo catetere ablatore con forma tipo cestello per un contatto preciso, di eseguire un mappaggio multielettrodo che permetta la contestuale ricostruzione di una mappa elettroanatomica delle pareti della camera atriale;	Tabellare (Si/No)	15
		Valutazione della capacità del sistema di mappaggio non fluoroscopico di validare il contatto del catetere con la parete cardiaca;	Tabellare (Si/No)	15

ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE
tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele
P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

SC ABSE**SSR SARDEGNA**

		Sensore magnetico per l'interfaccia con sistema di mappaggio elettroanatomica non fluoroscopico;	Tabellare (Si/No)	9
		Si valuterà la facile manovrabilità e resistenza alla torsione;	Discrezionale	10
		Si valuterà l'ergonomicità del manipolo	Discrezionale	10
		Certificazione parità di genere ai sensi dell'art. 46 bis del D. Lgs. n. 198/06. In caso di RTI il certificato deve essere prodotto da ogni Operatore Economico nell'ambito dell'RTI	Tabellare (Si/No)	1
		TOTALE		70

LOTTO	CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO DI PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
3	ELETTROCATETERE PER ABLAZIONE CARDIACA CON DUPLICE TIPOLOGIA DI ENERGIA	Catetere ablatore con tip distale di 4 mm realizzata con un elettrodo a punta porosa flessibile	Tabellare (Si/No)	20
		Sensore di contatto mediante interferometria espresso in grammi	Tabellare (Si/No)	10
		Diametro del catetere $\geq 8,5\text{Fr}$	Tabellare (Si/No)	9
		Valutazione della atraumaticità	Discrezionale	10
		Almeno 2 sensori magnetici per l'integrazione con il sistema di mappaggio non fluoroscopico	Tabellare (Si/No)	10
		Valutazione della maneggevolezza e precisione	Discrezionale	10
		Certificazione parità di genere ai sensi dell'art. 46 bis del D. Lgs. n. 198/06. In caso di RTI il certificato deve essere prodotto da ogni Operatore Economico nell'ambito dell'RTI	Tabellare (Si/No)	1
		TOTALE		70

ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE
tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele
P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascuna offerta e per ciascun criterio di valutazione, verrà attribuito un coefficiente di prestazione dell'offerta $V(a)_i$, compreso tra 0 e 1. Tali coefficienti saranno successivamente moltiplicati per il relativo punteggio massimo (W_i) previsto per ciascun elemento nella sovrastante tabella, così da determinare il corrispondente punteggio $C(a)$ conseguito per ciascun singolo criterio.

$$P_i = \sum_n [W_j \cdot C_{j-i}]$$

Dove:

$P_{(a)}$ Punteggio dell'offerta del concorrente i-esimo;

n = numero totale dei requisiti da valutare;

W_j = peso o punteggio attribuito al requisito j-esimo;

C_{j-i} = coefficiente attribuito al requisito j-esimo dell'offerta del concorrente i-esimo.

La Commissione potrà decidere se esprimere una valutazione collegiale con la sola attribuzione del voto complessivo finale, oppure esprimere giudizi individuali, nel qual caso delle valutazioni attribuite da ogni commissario sarà calcolata la media C_{j-i} dei singoli coefficienti C attribuiti dai commissari al concorrente a) per lo specifico sub criterio i-esimo.

In particolare:

Per l'attribuzione del punteggio tecnico per i sub – criteri di tipo “Quantitativo (Q)” la Commissione Giudicatrice procederà, salvo diverse specifiche indicate nell'apposito sub-criterio, applicando una proporzione lineare (ovvero, proporzione lineare inversa) in funzione dei valori dei parametri offerti dai vari concorrenti (i valori devono essere specificatamente indicati nella tabella recante la descrizione dettagliata delle caratteristiche e funzionalità migliorative dei beni offerti) come indicato nel sub criterio di valutazione stesso.

Modalità di attribuzione dei punteggi per i sub criteri di tipo quantitativo (Q)

A ciascuno degli elementi quantitativi oggettivamente misurabili, contraddistinti con la dicitura “proporzione lineare”, è attribuito un coefficiente mediante applicazione delle seguenti proporzioni:

Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più alto:	Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più basso:
--	---

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE

tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele

P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

$C_{j-i} = \frac{V_{j-i}}{V_{i-max}}$ Dove: V_{j-i} = Valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j; V_{j-max} = Valore dell'offerta migliore per il subcriterio j; C_{j-i} = Coefficiente calcolato per il sub criterio lineare j relativamente all'offerta del concorrente i-esimo.	$C_{j-i} = \frac{V_{i-min}}{V_{j-i}}$ Dove: V_{j-i} = Valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j; V_{j-min} = Valore dell'offerta migliore per il sub criterio j; C_{j-i} = Coefficiente calcolato per il sub criterio lineare j relativamente all'offerta del concorrente i-esimo.
Con riferimento ai suddetti punti, al valore della caratteristica migliore per il subcriterio i, verrà attribuito il coefficiente $C_{j-i}=1$ (uno).	

Nel caso di sub criterio di tipo “Tabellare” (T), i punteggi saranno attribuiti in ragione del soddisfacimento (o meno) del requisito richiesto dallo specifico criterio/sub criterio, sulla base di quanto espressamente indicato dal concorrente, per quello specifico sub-criterio (le indicazioni devono essere specificatamente riportate nella Scheda recante la descrizione dettagliata delle caratteristiche e funzionalità migliorative dei beni offerti).

Nel caso di criterio/sub criterio di tipo “Discrezionale” (D), i punteggi ad ogni concorrente saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice sulla base del contenuto del sub-fascicolo relativo, applicando la modalità descritta nella tabella successiva.

Per i criteri di tipo qualitativo “discrezionale” (D), ogni commissario attribuirà un punteggio da 0 a 1 in funzione del grado di soddisfacimento che riterrà raggiunto dall'offerta del concorrente nello specifico criterio motivazionale, graduandolo secondo i possibili livelli (anche intermedi) indicati nella seguente tabella:

Giudizio	Valori del coefficiente	Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,9	Ottima rispondenza alle aspettative

Buono	0,8	Buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,7	Discreta rispondenza alle aspettative
Sufficiente	0,6	Sufficiente rispondenza alle aspettative
Modesto	0,5	Modesta rispondenza alle aspettative
Mediocre	0,4	Mediocre rispondenza alle aspettative
Scarso	0,3	Scarsa rispondenza alle aspettative
Insufficiente	0,2	Insufficiente rispondenza alle aspettative
Irrilevante	0,1	Miglioramento irrilevante
Assente	0,0	Nessuna proposta

Delle valutazioni attribuite da ogni Commissario, per lo specifico criterio “discrezionale”, sarà calcolata la media dei singoli coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo per lo specifico sub criterio j-esimo.

Metodo di attribuzione del punteggio offerta economica.

Prezzo: Max Punti 30 – Min. 0 Punti.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a;

Rmax = Valore ribasso dell'offerta più conveniente;

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = PT + PE$$

Dove:

PT= somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;

PE = Somma dei punti attribuiti all'Offerta economica;

Art. 18 Svolgimento delle operazioni di gara.

Il procedimento di gara, mediante l'utilizzo della piattaforma informatizzata presente sul portale SardegnaCAT, si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso la SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato dell'ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari, P.O. San Michele, sita in Piazzale A. Ricchi 1, con inizio il **22.09.2026** alle ore **10.00**, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di

posticipo si indicherà il nuovo appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica per il tramite del sito <http://www.aobrotzu.it>, sezione Bandi e Gare.

Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA.

In seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo n. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero il Seggio di gara, procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso:

- Individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso l'offerta telematica entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;
- Esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti;
- Attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- Proposta di adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara;
- Adempimenti di cui all'articolo 20 e all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo n. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone

l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'ARNAS "G. Brotzu", perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

APERTURA BUSTA TECNICA: VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA (attribuzione punteggio da 0 a 70 punti).

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ovvero il Seggio di gara, ultimata la fase di controllo della documentazione amministrativa, procede ad aprire telematicamente le offerte tecnico/qualitative al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

In una o più sedute riservate la commissione valuterà le offerte tecnico/qualitative.

Le modalità con cui la commissione di gara procederà per l'effettuazione della valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi sono:

in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnico/qualitativa la commissione effettua la valutazione per ogni criterio di valutazione secondo quanto previsto nell'articolo 14, assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base a quanto previsto dalla tabella del medesimo articolo.

Tale coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Nella seconda seduta pubblica, comunicata all'indirizzo PEC che sarà indicato dall'Operatore Economico nel DGUE, si procederà alle seguenti operazioni:

- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecnico/qualitative;
- apertura della busta telematica "OFFERTA ECONOMICA" e attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento;

In seduta pubblica si procederà pertanto a:

- lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico/qualitative;

- apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi/importi offerti;
- attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche;
- verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023;
- formazione della graduatoria finale;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnico/qualitativa, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnico/qualitativa.

A seguito della verifica dell'anomalia dell'offerta verrà convocata una terza seduta pubblica in cui la commissione di valutazione procederà a:

- esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia;
- formazione della graduatoria finale;

Ad ogni seduta pubblica potrà presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse

Precisazioni.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell'arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all'espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità.

L'Arnas "G. Brotzu", ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 36/2023, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Art. 19 Anomalia dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 110 del Decreto legislativo n. 36/2023, l'ARNAS "G. Brotzu" procederà alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa l'ARNAS "G. Brotzu" richiederà per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, e si assegnerà a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni di cui al succitato periodo possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente;

L'ARNAS "G. Brotzu" procederà all'esclusione dell'offerta se le spiegazioni fornite non giustificheranno adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al succitato periodo, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora si accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, l'ARNAS "G. Brotzu" potrà escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ARNAS "G. Brotzu", che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Art. 20 Aggiudicazione della gara.

La fornitura sarà aggiudicata, a singolo Lotto completo, al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto scaturente dalla somma dei singoli punteggi indicati per Qualità e valore tecnico e Prezzo.

A norma dell'art. 108 comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Azienda si riserva la facoltà di non provvedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara stessa.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che risultino equivocate, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti congrua. Non sono ammesse, **pena esclusione**, offerte in alternativa e/o variazione.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'Operatore Economico aggiudicatario, mentre per l'ARNAS "G. Brotzu" è subordinata al ricevimento della certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.98 n. 252, del deposito cauzionale definitivo, della documentazione a comprova dei requisiti tecnici ed economici previsti dal bando e dalla certificazione a comprova delle dichiarazioni autocertificate.

Art. 21 Cauzione definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del

rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

Art. 22 Riserve.

L'ARNAS "G. Brotzu" si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.

Art. 23 Contratto e spese.

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Sono del pari a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. n. 24 Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'Operatore Economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori a sé facenti capo per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali dell'ARNAS "G. Brotzu", manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Operatore Economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'ARNAS "G. Brotzu" da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Art. 25 Rapporti contrattuali.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. L'ARNAS "G. Brotzu", ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali

previsti dall'articolo n. 94 e dall'articolo n. 95 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo n. 36/2023, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente l'ARNAS "G. Brotzu" perché questi si pronunci sull'esatta interpretazione. L'interpretazione dell'ARNAS "G. Brotzu" ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ARNAS "G. Brotzu" trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ARNAS "G. Brotzu" paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'aggiudicatario avente esito negativo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Art. 26 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, l'ARNAS "G. Brotzu" nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi – art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023 – e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'Operatore Economico affidatario;
- b) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
- c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale.

Art. 27 Condizioni di fatturazione e pagamento.

Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:

Estremi dell'atto deliberativo;

Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;

Codice Cig;

Centro di Costo;

Numero di conto;

Codice Univoco: FIEFE2;

NSO;

Codice Endpoint;

IBAN;

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dall'accettazione della fattura da parte del sistema di interscambio SDI e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03).

L'Operatore Economico si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'ARNAS "G. Brotzu" è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, l'Azienda provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'ARNAS "G. Brotzu" dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico.

L'Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente richieste dal DEC.

Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s'impegnano altresì all'osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice CIG.

La ditta s'impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Art. 28 Cessioni di credito.

Questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 36/2023, art. 120, comma 12 e Allegato II.14, art. 6, e dalla deliberazione Arnas n. 449 del 21.03.2024, non accetterà cessioni di credito che perverranno dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), fatti salvi i casi debitamente motivati dalla normativa specifica.

Art. 29 Contestazioni e penali.

L'ARNAS "G. Brotzu", a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all'1,5‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l'ARNAS "G. Brotzu" si rivarrà sulla cauzione definitiva.

La fornitura verrà monitorata per tutta la sua durata dal personale tecnico delle Amministrazioni.

Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate:

- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1,5 ‰ (uno virgola cinque per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni.

L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse.

Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

Art. 30 Risoluzione anticipata del contratto.

L'ARNAS "G. Brotzu" si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario durante la procedura di gara;
- in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all'art. 18 del presente capitolato;
- in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno);
- in caso d'inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte.

In caso di risoluzione l'ARNAS "G. Brotzu" ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS "G. Brotzu" potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell'aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall'aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS "G. Brotzu" potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell'appalto all'Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara.

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 Clausola di recesso.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, l'ARNAS "G. Brotzu" ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

L'ARNAS "G. Brotzu" ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.

L'ARNAS "G. Brotzu" si riserva altresì la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., l'aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

Art. 32 Subappalto.

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura in questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente, indicare nel DGUE le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte dell'ARNAS "G. Brotzu", ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'ARNAS "G. Brotzu" corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub – contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;

Art. 33 Cessione del contratto e modifiche soggettive.

È vietata la cessione del contratto. L'aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ARNAS "G. Brotzu" il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Le modifiche soggettive sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120 comma 1, lettera d), del D. Lgs 36/2023.

Art. 34 Trattamento dei dati personali.

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa dall'art. 13 del GDPR 2016/67 facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l'Azienda "G. Brotzu" per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARNAS "G. Brotzu" con sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi 1

In ogni momento, l'Operatore Economico potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti diritti:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

I dati trattati potranno essere comunicati dall'ARNAS "G. Brotzu" a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 35 Autotutela.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

Art. 36 Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE

tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele

P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

Art. 37 Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.

Art. 38 Ulteriori informazioni.

Resta inteso che:

La mancata presentazione di un documento costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente bando; in ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura;

All'apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale dell'Impresa o chiunque vi abbia interesse.

Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 20 e n. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, saranno effettuate dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o mezzo analogo.

A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a proprio insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.

Nell'ipotesi di momentanea indisponibilità del Sistema e/o di provvedere con urgenza in merito, la Stazione Appaltante potrà valutare se inoltrare le comunicazioni inerenti alla presente procedura all'OE per mezzo dell'indirizzo PEC indicato dal concorrente al momento della presentazione della documentazione di gara.

In ragione di quanto innanzi esposto, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all'operatore economico mandatario capogruppo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via PEC all'indirizzo serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it;

Il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente;

In assenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario o in caso di rinuncia del medesimo all'aggiudicazione dell'appalto, l'esecuzione della fornitura, previa escussione della cauzione provvisoria, verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria; Se l'appaltatore fallisse, o risultasse gravemente inadempiente nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare il secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara;

L'aggiudicazione non sarà vincolante per l'ARNAS "G. Brotzu", la quale si riserva di non addivenire alla stipula del contratto per qualsiasi legittima motivazione.

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell'art. n. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;

Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante;

Il contratto verrà stipulato nei tempi e modi di cui all'art. n. 18 del D. Lgs. n. 36/2023. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, e fatte salve altresì le norme vigenti in materia di autotutela; Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello denominato "**Accreditamento Impresa**" disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara;

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", www.aobrotzu.it, e sulla piattaforma telematica www.sardegnaecat.it; Il Responsabile del Procedimento è il titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S.E. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture, Dott. Davide Massacci (Telefono 070/539863, dal lunedì al venerdì – PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it).

Documenti di Gara.

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. ABSE

tel. 070 539446
PEC:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele

P. le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

Tutta la documentazione inerente alla gara in oggetto sarà pubblicata on – line sul sito internet www.aobrotzu.it e sulla piattaforma telematica SardegnaCAT – www.sardegnaecat.it. La documentazione di gara sarà altresì disponibile presso la SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato dell'ARNAS "G. Brotzu" sito in Cagliari, Piazzale Ricchi, 1, nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sabato escluso a decorrere dal giorno di pubblicazione nel succitato sito Aziendale.